

# REGIONE BASILICATA

Deliberazione 28 dicembre 2021, n.1054

DD.G.R. nn. 974/2018 e 1192/2018: proroga per l'anno 2022 del "Programma dei servizi di assistenza tecnica in zootecnia e di prevenzione e controllo delle epizootie 2018/2020".

**VISTI**

il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

la L.R. n. 12/96 e ss.mm.ii., concernente la "Riforma dell'organizzazione amministrativa regionale";

la L.R. Stat. 17 novembre 2016, n. 1, e ss.mm.ii., avente ad oggetto: "Statuto della Regione Basilicata";

le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 11 del 13/01/1998, n. 162 del 02/02/1998, n. 655 del 23/02/1998, n.2903 del 13/02/2004 e n. 637 del 03/05/2006;

la L.R. n. 34 del 06/09/2001, relativa al nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata;

il D.lgs. del 26 luglio 2011 n. 118, in materia di armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili degli enti pubblici e il DPCM 28 dicembre 2011;

il D.lgs. 14/03/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A";

la L.R. n. 31 del 25/10/2010 che all'articolo 2 reca norme di adeguamento delle disposizioni regionali all'art. 19 del D. Lgs. 165/2001;

la D.G.R. n. 227 del 19/02/2014 "Denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale", così come parzialmente modificata dalla D.G.R. n. 693 del 10/06/2014;

la D.G.R. n. 624 del 07/06/2016 avente ad oggetto: "Dimensionamento ed articolazione delle Strutture e delle Posizioni Dirigenziali delle Aree Istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Modifiche alla D.G.R. n. 689/15";

la D.G.R. n. 209 del 17/03/2017 avente ad oggetto "Struttura organizzativa del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali. Modifica parziale alla D.G.R. n. 624/2016";

il D.P.G.R. n. 54 del 10.05.2019 di nomina dei componenti della Giunta Regionale, del Vice Presidente e attribuzione delle relative deleghe;

la L. R. 30/12/2019 n. 29 "Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni";

il Regolamento del 10/02/2021 n. 1 "Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata" in attuazione della legge regionale 30/12/2019 n. 29 "Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni";

la D.G.R. n. 219 del 19 marzo 2021, avente ad oggetto "Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. "Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale";

la D.G.R. n. 775 del 06/10/2021 recante "Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale"

la D.G.R. n. 906 del 12/11/2021 "Dirigenti Regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi";

la L.R. 06 maggio 2021 n. 19 "Legge di stabilità regionale 2021";

la L.R. 06 maggio 2021 n. 20 "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023";

la D.G.R. n. 359 del 07/5/2021 "Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss. mm. ii.;

la D.G.R. n. 360 del 07/5/2021 "Approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D.lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, e ss. mm. ii.;

la D.G.R. n. 515 del 28/06/2021 “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31-12-2020 art. 3 comma 4 D.lgs.118/2011 e conseguente variazione del bilancio pluriennale 2021/2023”

la L.R. 02 dicembre 2021, n. 55 di Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023;

la L.R. 30 dicembre 2017 n. 39 “Disposizioni in materia di scadenza dei termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata”;

l'elenco delle epizootie dell'O.I.E. (Organizzazione Mondiale della Sanità Animale) 2020;

**DATO ATTO** che la zootecnia riveste un peso significativo nell'economia della Basilicata ed un ruolo fondamentale nella strategia regionale tesa a perseguire e realizzare lo sviluppo sostenibile, assunto come scelta fondante della programmazione regionale;

che l'allevamento degli animali svolge un ruolo fondamentale, strategico ed insostituibile anche ai fini del mantenimento dell'ambiente, per contrastare e ridurre i preoccupanti fenomeni di spopolamento e perseguire l'obiettivo della coesione territoriale e dello sviluppo delle aree interne;

che talune delle epizootie indicate nell'elenco compilato dall'Organizzazione mondiale della sanità animale si riscontrano negli allevamenti regionali, ragione per cui occorre attivare opportuni programmi di prevenzione per contenerne la diffusione e cura per giungere, nel tempo, alla eradicazione;

**RITENUTO** strategico, nell'ambito delle politiche regionali, promuovere e sostenere programmi ed attività finalizzati a conservare e consolidare il patrimonio zootecnico regionale, migliorare la competitività e la qualità delle produzioni di origine animale, tutelare la salute umana ed il benessere animale, favorire lo sviluppo rurale, salvaguardare l'ambiente, l'occupazione e la coesione sociale;

**CONSIDERATO** che la Giunta Regionale, con la Deliberazione n. 974 del 26 settembre 2018 ha istituito il regime di aiuto ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014 denominato “Programma dei servizi di assistenza tecnica in zootecnia e di prevenzione e controllo delle epizootie” valevole per il biennio 2018/2020, numero aiuto SA.52193 (2018/XA);

che la Giunta Regionale, con la Deliberazione n 1192 del 16 novembre 2018 ha approvato il quadro finanziario e le modalità di attuazione del “Programma dei servizi di assistenza tecnica in zootecnia e di prevenzione e controllo delle epizootie” valevole per il biennio 2018/2020, di cui alla D.G.R. 974/2018;

**RICHIAMATO** il Regolamento (UE) 2020/2008 dell'8 dicembre 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014, per quanto riguarda il loro periodo di applicazione e altri adeguamenti pertinenti con cui la Commissione, ha ritenuto opportuno prorogare il periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014 fino al 31 dicembre 2022, per far sì che gli Stati membri possano continuare ad esentare i loro regimi di aiuti di Stato a norma del regolamento citato ed affinché il riesame di detto strumento normativo sia completato dopo l'adozione della riforma della PAC;

**DATO ATTO** che, in ottica di semplificazione, la Commissione ha previsto che, qualora in considerazione della proroga del periodo di applicazione dei regolamenti (UE) n. 702/2014 e (UE) n. 1388/2014, alcuni Stati membri intendano prorogare misure sulle quali sono state fornite informazioni sintetiche a norma dei suddetti regolamenti, le informazioni sintetiche relative alla proroga di tali misure, compreso un potenziale aumento di bilancio, si considerano comunicate alla Commissione e pubblicate, purché non siano apportate modifiche sostanziali alle misure in questione;

**VISTA** la L.R. 24/07/2017, n. 19, articolo 39 “Disposizioni in materia di assistenza tecnica in zootecnia” che dispone all'art. 1 “Le attività di assistenza tecnico-veterinarie in favore delle

aziende zootecniche della Basilicata, nelle more di una completa e organica disciplina della materia, sono svolte dall'Associazione Regionale Allevatori (ARA), soggetto senza fine di lucro e dotato di adeguate capacità tecniche e organizzative, sulla base di apposito provvedimento della Giunta Regionale e di programmi attuativi elaborati dal competente Ufficio del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali”;

**DATO ATTO** che, per procedere alla revisione della normativa regionale vigente, è stato costituito, come previsto dalla D.G.R. n. 1192/2018, un gruppo di lavoro interdipartimentale con il compito di svolgere i necessari approfondimenti tematici e individuare le procedure da attivare per l’attuazione dei programmi biennali dei servizi di assistenza tecnica in zootecnia e di prevenzione e controllo delle epizootie;

che, giuste convocazioni del Direttore Generale del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, si sono tenute due riunioni del citato gruppo di lavoro (nelle date del 21.09.2020 e 20.11.2020), nel corso delle quali sono state esaminate le tematiche tecniche e normative, le procedure applicate da altre Regioni e sono state definite, seppur ancora in modo sommario, le procedure ed i criteri per l’individuazione degli enti cui affidare l’attuazione dei Programmi di assistenza tecnica in zootecnia e di prevenzione e controllo delle epizootie, coerentemente con il vigente ordinamento giuridico nazionale e comunitario in materia di libera concorrenza sul mercato;

che, il gruppo di lavoro nel corso della riunione tecnica del 21.11.2020 ha ritenuto che, nelle more della definizione delle procedure e dei criteri per l’individuazione degli enti cui affidare l’attuazione dei Programmi di assistenza tecnica in zootecnia, le attività possano essere prorogate, anche in vista della proroga del Regolamento (UE) n. 702/2014 in materia di regimi di aiuto di Stato, poi intervenuta con il Regolamento (UE) 2020/2008 dell’8.12.2020;

**RICHIAMATA** la D.G.R. n. 965/2020 con la quale è stato prorogato per il 2021 il “Programma dei servizi di assistenza tecnica in zootecnia e di prevenzione e controllo delle epizootie 2018/2020”, ex DD.G.R. nn. 974/2018 e 1192/2018, in considerazione che il già menzionato Regolamento (UE) 2020/2008 dell’8 dicembre 2020 ha ritenuto opportuno prorogare il periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014 fino al 31 dicembre 2022;

**CONSIDERATO** che il Regolamento (UE) 2020/2008 prevede che le informazioni sintetiche relative alla proroga delle misure di cui al Regolamento (UE) n. 702/2014, compreso un potenziale aumento di bilancio, si considerano comunicate alla Commissione e pubblicate, purché non siano apportate modifiche sostanziali alle misure in questione, dunque non è necessario provvedere alla trasmissione alla Commissione Europea di una sintesi delle informazioni relative al regime di aiuto conformemente a quanto stabilito dall’articolo 9, paragrafo 8, del Regolamento n. 702/2014, come modificato ed integrato dall’art. 1 par. (2) del Regolamento n. 2020/2008;

**RITENUTO** pertanto opportuno, nelle more della definizione della cornice normativa e procedimentale, prorogare per l’anno 2022 il Programma approvato con D.G.R. n. 974/2018, a tutela della continuità dell’attività di assistenza tecnica in zootecnia e di prevenzione e controllo delle epizootie;

**DATO ATTO** che la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Ufficio Produzioni Animali e Vegetali, Valorizzazione delle Produzioni e Mercato hanno predisposto il Programma di assistenza tecnica in zootecnia e di prevenzione e controllo delle epizootie, applicabile nel 2022, come riportato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che al Programma approvato con D.G.R. n. 974/2018 non sono state apportate modifiche sostanziali e che lo stesso, per la parte relativa alla prevenzione e controllo delle epizootie, è stato predisposto d’intesa con il Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona – Ufficio Prevenzione Sanità Umana, Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

**SU PROPOSTA** dell’Assessore al ramo, ad unanimità di voti espressi nei termini di legge,

## DELIBERA

**Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,**

- di approvare l'aggiornamento per il 2022 del "Programma dei servizi di assistenza tecnica in zootecnia e di prevenzione e controllo delle epizootie 2018/2020", nella versione allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato) atteso che al Programma approvato con D.G.R. n. 974 del 26.09.2018 non sono state apportate modifiche sostanziali;
- di prorogare per il 2022, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 8, del Regolamento n. 702/2014, come modificato ed integrato dal Regolamento n. 2020/2008 dell'8.12.2020 il regime di aiuti in favore delle aziende zootecniche della Basilicata di cui al "Programma dei servizi di assistenza tecnica in zootecnia e di prevenzione e controllo delle epizootie 2018/2020" numero aiuto SA.52193 (2018/XA), richiamato in premessa;
- di demandare a successivi provvedimenti la definizione del quadro finanziario del Programma e la destinazione delle risorse per ciascuna attività;
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito web regionale [www.regione.basilicata.it](http://www.regione.basilicata.it).

L'ISTRUTTORE \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE P.O. **Rocco Giorgio** \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE **Emilia Piemontese** \_\_\_\_\_

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO **Antonio Ferrara**

IL PRESIDENTE

**Vito Bardi**

Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della Segreteria della Giunta



REGIONE BASILICATA



Regione Basilicata Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali  
Ufficio Produzioni Animali e Vegetali, Valorizzazione delle Produzioni e Mercato

## **Allegato**

**Disposizioni per l'attuazione del Programma dei servizi di assistenza tecnica  
in zootecnia e di prevenzione e controllo delle epizootie valevole per il 2022,  
adottato con D.G.R. n. ..../2021**



Regione Basilicata Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali  
Ufficio Produzioni Animali e Vegetali, Valorizzazione delle Produzioni e Mercato

**Parte prima**  
**Disposizioni generali**



## Premessa

Il Programma dei servizi di assistenza tecnica e di prevenzione e controllo delle epizootie delle aziende zootecniche ricadenti sul territorio della Regione Basilicata, valido per il 2022, approvato con il presente atto, definisce le attività che saranno realizzate dal soggetto attuatore e che specificatamente attengono:

- al trasferimento di conoscenze e azioni di informazione;
- ai servizi di consulenza;
- alle azioni promozionali a favore degli allevamenti zootecnici e dei prodotti della zootecnia lucana;
- alle azioni di prevenzione, controllo ed eradicazione delle epizootie.

Le presenti disposizioni attuative disciplinano le modalità operative dell'attività di erogazione dei servizi alle aziende zootecniche lucane da parte del soggetto, a tal fine incaricato. Si prefiggono, altresì, lo scopo di delineare l'ambito operativo al cui interno l'Ufficio Produzioni Animali e Vegetali, Valorizzazione delle Produzioni e Mercato possa agire in sede di erogazione del previsto beneficio al soggetto attuatore.

Con specifico riferimento al Reg. (UE) n. 702/2014, come modificato ed integrato dal Regolamento n. 2020/2008 dell'8/12/2020 per la proroga del regime di aiuti di Stato, si fissano le seguenti condizioni:

- l'aiuto è destinato ad azioni di acquisizione di competenze e ad azioni di informazione (paragrafo 2, art. 21);
- l'aiuto è inteso ad aiutare le aziende zootecniche attive e i giovani allevatori a usufruire di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali nonché la sostenibilità e la resilienza climatiche dell'azienda o dell'investimento (paragrafo 2, art. 22);
- le azioni di consulenza comprendono anche questioni inerenti la biodiversità, le prestazioni economiche e ambientali dell'azienda agricola, inclusi gli aspetti relativi alla competitività. Vi rientra, altresì, anche la consulenza per lo sviluppo di filiere corte, l'agricoltura biologica e gli aspetti sanitari connessi alle pratiche zootecniche (paragrafo 4, art. 22);
- l'aiuto da erogarsi, come da base giuridica, non comporta pagamenti diretti ai beneficiari dei servizi;
- l'aiuto sarà erogato dalla Regione Basilicata esclusivamente al soggetto attuatore dei servizi (paragrafo 5, artt. 21 e 22);
- il soggetto attuatore non potrà erogare aiuti, indennizzi o contributi alle aziende zootecniche che partecipano all'attuazione del programma, anche qualora vi siano danni causati da epizootie e riscontrati sul territorio regionale.

Per tale ragione, si ribadisce fin d'ora che il Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione europea rappresenta la cornice normativa entro cui concedere gli aiuti ai sensi della presente deliberazione.

## 1. Oggetto

Gli aiuti previsti dal Programma sono riferiti alle seguenti attività:

- a) di informazione e dimostrative, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 21, paragrafo 2 e secondo le condizioni indicate ai paragrafi da 3 a 8 dello stesso articolo del Reg. (UE) n. 702/2014;
- b) di consulenza, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 22 del Reg. (UE) n. 702/2014;
- c) di promozione (organizzazione e partecipazione a concorsi, fiere, esposizioni etc.), conformemente a quanto stabilito dall'articolo 24, paragrafo 2, lettera a) e nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui ai paragrafi 4, 7 e 8 dello stesso articolo del Reg. (UE) n. 702/2014;
- d) di prevenzione e controllo delle epizootie, conformemente all'art. 26, paragrafi 1, 2,3,4,7,8,11,12 e 13 del Reg. (UE) n. 702/2014.

## 2. Supervisione e Soggetto attuatore

La funzione di supervisione della corretta attuazione del Programma compete all'Ufficio Produzioni Animali e Vegetali, Valorizzazione delle Produzioni e Mercato, della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata.



Il soggetto attuatore delle attività di cui al precedente punto 1 deve disporre di adeguate capacità in termini di personale qualificato e regolarmente formato ed aggiornato, nonché dotato di esperienza e affidabilità, per l'esercizio delle attività.

Il soggetto attuatore è tenuto ad avvalersi di proprio personale ed eventualmente di personale esterno dotato di titolo di studio di laurea in Medicina Veterinaria, in Scienze agrarie, in Scienza della Produzione Animale, in Scienze biologiche, in Chimica, con eventuale specializzazione in malattie infettive, in riproduzione animale, in alimentazione degli animali. Tutto il personale da impegnarsi nelle attività descritte deve essere, adeguatamente e periodicamente, formato ed aggiornato in materia di: benessere animale, sicurezza alimentare, direttiva nitrati e su ogni altra materia oggetto del Programma.

Per ogni azienda va compilata una scheda descrittiva delle problematiche riscontrate e delle attività di assistenza tecnica di cui ha beneficiato. Detta scheda deve essere riportata su supporto informatico e allegata al consuntivo annuale trasmesso alla Regione. Il calendario di lavoro dei tecnici deve essere trasmesso per via telematica alla Regione.

Tutta l'attività svolta dai tecnici specialisti sarà gestita e rendicontata utilizzando una piattaforma web in modo da consentire una gestione di tipo "remoto", con la possibilità da parte della Regione di effettuare il monitoraggio ed il controllo di tutte le attività svolte.

Il personale, a qualsiasi titolo, impegnato nell'attuazione del Programma, nell'esercizio della propria attività, è obbligato al principio di riservatezza, come richiesto all'articolo 13, par. 2, del Reg. (UE) n. 1306/2013 (art. 22, par. 6, Reg. (UE) n. 702/2014).

### 3. Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dei servizi compresi nel Programma, esclusivamente, le PMI, come definite nell'allegato I del Reg. (UE) n. 702/2014.

I beneficiari sono tutte le aziende zootecniche che hanno sede in Basilicata, che aderiscono volontariamente al Programma.

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6 del più volte richiamato Reg. (UE) n. 702/2014, i beneficiari, prima di fruire dei servizi di cui al Programma, dovranno manifestare, in forma scritta, la propria adesione, che pertanto rimane su base volontaria, fornendo le informazioni richieste al paragrafo 2, del già citato art. 6 e, segnatamente, nome, ubicazione ecc..

Gli aiuti per le azioni di informazione, i servizi di consulenza e le azioni promozionali, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 7, dell'articolo 22, paragrafo 7 e dell'articolo 24, paragrafo 7 e per le azioni dell'art. 26 del regolamento (UE) n. 702/2014 sono accessibili a tutte le imprese ammissibili sulla base dei seguenti criteri oggettivi: l'impresa deve essere ubicata sul territorio della Regione Basilicata; deve possedere animali appartenenti ad almeno una delle specie bovina, bufalina, ovina, caprina, equina, suina, avicola e cunicola; deve essere registrata all'anagrafe del bestiame ed avere un codice aziendale di identificazione rilasciato dall'autorità sanitaria competente; deve rispettare la normativa sui piani obbligatori di risanamento delle malattie così come disposto dall'autorità sanitaria competente; tutti gli animali presenti nell'azienda devono essere registrati all'anagrafe del bestiame, come prevede la normativa in materia.

#### Casi di esclusione

Sono escluse dagli aiuti di cui al Programma:

- a) le grandi imprese;
- b) le imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto (14) del Reg. (UE) n. 702/2014.

Sono esclusi dal pagamento degli aiuti i destinatari di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito all'articolo 1, paragrafo 5 del Reg. n. 702/2014.



#### 4. Spese ammissibili e intensità dell'aiuto

Conformemente alle disposizioni contenute nel Reg. (UE) n. 702/2014, sono ammesse le seguenti categorie di spesa:

##### A. Servizi di informazione e attività dimostrative in ambito zootecnico (art. 21)

La Regione riconoscerà al soggetto attuatore fino al 100% delle spese documentate, purché siano soddisfatte le condizioni di ammissibilità dei costi indicati ai paragrafi da 3 a 8 dell'art. 21 del Reg. (UE) n. 702/2014. In particolare, sono ammesse:

- le spese per l'organizzazione di attività dimostrative e azioni di informazione;
- le spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti;
- nel caso di progetti dimostrativi, l'importo massimo dell'aiuto concedibile è limitato a 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi fiscali e sono ammessi i seguenti costi:
  - o acquisto o noleggio di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
  - o onorari di consulenti;
  - o acquisizione o sviluppo di programmi informatici;
  - o costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto dimostrativo.

##### B. Servizi di consulenza in ambito zootecnico (art. 22)

La Regione riconoscerà al soggetto attuatore il contributo fino a € 1.500,00 per consulenza documentata, ai sensi dell'art. 22, par. 8 del Reg. (UE) n. 702/2014. I servizi di consulenza devono vertere sulle tematiche di cui ai paragrafi 3 e 4 del medesimo articolo.

##### C. Servizi promozionali a favore dei prodotti zootecnici (art. 24)

La Regione riconoscerà al soggetto attuatore fino al 100% delle spese documentate, ai sensi dell'art. 24, par. 8 del Reg. (UE) n. 702/2014 purché siano soddisfatte le condizioni indicate ai paragrafi 2, 3 e 4 del medesimo articolo. In particolare, sono ammessi i seguenti costi:

- organizzazione e partecipazione a concorsi, fiere, mostre ed esposizioni (spese di iscrizione; spese di viaggio e spese per il trasporto di animali; spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento; affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio; premi simbolici fino ad un valore di € 1000 e per vincitore);
- pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli. In base a quanto previsto dal paragrafo 3, le pubblicazioni non fanno riferimento al nome di un'impresa, a un marchio o a un'origine particolari. Con le eccezioni previste all'origine di prodotti agricoli coperti da:
  - o regimi di qualità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettere a) purché tale riferimento corrisponda a quello protetto dall'Unione;
  - o regimi di qualità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettere b) e c), purché tale riferimento sia secondario nel messaggio.

##### D. Prevenzione, controllo ed eradicazione delle epizootie (art. 26)

La Regione riconoscerà al soggetto attuatore fino al 100% delle spese documentate, ai sensi dell'art. 26 del Reg. (UE) n. 702/2014, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al par. 2 del medesimo articolo. In particolare, sono ammessi i soli costi:

- per la prevenzione (paragrafo 7): controlli sanitari; analisi; test e altre indagini; acquisto, stoccaggio, somministrazione di vaccini e medicine per il trattamento degli animali;
- per le misure di controllo ed eradicazione (paragrafo 8): test e altre indagini; acquisto, stoccaggio e somministrazione di vaccini e medicine per il trattamento degli animali.

Ai sensi del par. 6 del citato art. 26, del Reg. (UE) n. 702/2014, i regimi di aiuto di cui al Programma sono introdotti entro tre anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o le perdite causate dall'epizootia.

Non possono essere concessi aiuti individuali ove sia stabilito che l'epizootia sia stata causata deliberatamente dal beneficiario o è conseguenza della sua negligenza, in attuazione a quanto riportato al paragrafo 12.



L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 del Reg. n. 702/2014, sono ammesse esclusivamente le spese sostenute e le attività effettuate successivamente alla presentazione della domanda da parte del beneficiario.

Gli aiuti sono erogati in natura, sotto forma di servizi, e non comportano pagamenti diretti ai beneficiari. Pertanto, i Programmi non contemplano la possibilità per il soggetto attuatore di erogare aiuti, premi o contributi a favore delle aziende zootecniche.

Gli aiuti di cui al presente atto possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato riguardanti diversi costi ammissibili individuali;
- b) con altri aiuti di Stato riguardanti gli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta il superamento dell'intensità dell'aiuto o dell'importo più elevati;
- c) con qualsiasi altro aiuto di Stato con costi ammissibili individuabili e senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale ricevuta, qualora gli aiuti di cui al presente atto non comportino costi ammissibili individuabili.

Gli aiuti di cui al presente atto non sono cumulabili con aiuti de minimis relativamente agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti nei precedenti punti.

Eventuali variazioni degli importi specifici per ciascuna voce di spesa sono consentite, previa autorizzazione del competente ufficio della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e fermo restando il vincolo che l'ammontare di tutte le singole voci di spesa non deve superare l'importo totale previsto.

I costi del servizio saranno in parte coperti dalla compartecipazione degli allevatori.

## **5. Esenzione dall'obbligo di notifica**

Le agevolazioni concesse in applicazione del presente atto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3, del Reg. (UE) n. 702/2014.

Il Regolamento (UE) 2020/2008 dell'8 dicembre 2020 di modifica ed integrazione dei regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014, per quanto riguarda il loro periodo di applicazione e altri adeguamenti pertinenti con cui la Commissione, ha ritenuto opportuno prorogare il periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014 fino al 31 dicembre 2022, per far sì che gli Stati membri possano continuare ad esentare i loro regimi di aiuti di Stato a norma del regolamento citato ed affinché il riesame di detto strumento normativo sia completato dopo l'adozione della riforma della PAC.

La Commissione in ottica di semplificazione ha previsto che, qualora in considerazione della proroga del periodo di applicazione dei regolamenti (UE) n. 702/2014 e (UE) n. 1388/2014, alcuni Stati membri intendano prorogare misure sulle quali sono state fornite informazioni sintetiche a norma dei suddetti regolamenti, le informazioni sintetiche relative alla proroga di tali misure, compreso un potenziale aumento di bilancio, si considerano comunicate alla Commissione e pubblicate, purché non siano apportate modifiche sostanziali alle misure in questione.

## **6. Pubblicazione**

Il presente atto è pubblicato sul sito internet della Regione Basilicata [www.regione.basilicata.it](http://www.regione.basilicata.it), conformemente alle disposizioni di cui all'art. 9 del Reg (UE) n. 702/2014.



### Riferimenti legislativi

- Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione Europea del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti dei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- Regolamento (UE) 2020/2008 dell'8 dicembre 2020 di modifica ed integrazione dei regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014, per quanto riguarda il loro periodo di applicazione e altri adeguamenti pertinenti con cui la Commissione, con cui è stato prorogato il periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014 fino al 31 dicembre 2022;
- L. R. 24 luglio 2017, n. 19, in particolare l'art. 39 comma 1 recante "Disposizioni in materia di assistenza tecnica in zootecnia";
- L. R. 29 giugno 2018, n. 11, in particolare l'art. 63 che modifica l'articolo 39 della L.R. n. 19/2017;
- D.lgs n. 52/2018 sulla riproduzione animale;
- Libro Bianco sulla Sicurezza alimentare della UE del 12/01/2000;
- Normativa sui farmaci: D. Lgs n. 219/2006;
- Normativa sui rifiuti: Regolamento (CE) n. 470/2009;
- Normativa nazionale sui reflui zootecnici e Direttiva Nitrati: D.M. n. 5046 del 25/02/2016;
- Normativa sulle produzioni zootecniche biologiche: Reg. (CE) n. 834/2007, Reg. (CE) n. 889/2008;
- Normativa sull'autocontrollo:
  - Reg. (CE) n. 178/2002, Reg. (CE) n. 852/2004 e Reg. (CE) n. 853/2004;
  - Reg. (CE) n. 37/2005 della Commissione del 12 gennaio 2005, sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana;
  - Reg. (CE) n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;
  - Reg. (CE) n. 1441/2007;
  - Reg. (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano che abroga il Reg. (CE) 1774/2002;
  - Reg. (CE) n. 1020/2008 che modifica gli allegati II e III del Reg. (CE) n. 853/2004;
  - Reg. (CE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;
  - Reg. (CE) n. 142/2011, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1069/2009;
  - Rep. Atti n. 20/CU del 07/02/2013;
  - Linee guida di applicazione del Reg. (CE) n. 1069/2009;
  - Linee guida per l'applicazione dei Reg. (CE) nn. 852 e 853/2004;
  - Dlgs n. 152/2006;
  - Reg. (UE) n. 1151 del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
  - Reg. Delegato (UE) n. 665 dell'11 marzo 2014 che completa il Reg. (UE) n. 1151/2012 per quanto riguarda i prodotti di montagna;
  - Reg. di esecuzione (UE) n. 668 del 13 giugno 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1151/2012;
- Normativa sul benessere animale: D. Lgs n. 146/2001 e Direttiva CE n. 58/1998;
- Condizionalità: Reg. (CE) n. 78/2009 modificato dal Reg. (CE) n. 1310/2013 e D.G.R. n. 423/2014;
- Anagrafe del bestiame ed etichettatura delle carni: DPR n. 317 /96, Reg. (CE) n. 820/97, Reg. (CE) n. 1169/2011, Reg. (CE) n. 1760/2000 e modifiche apportate dal Reg. (CE) n.653/2014;
- D. M. n. 1288/2011;
- Igiene dei mangimi: Reg. (CE) n. 183/2005;
- D.G.R. n. 1288/2011;
- D.G.R. n. 305/2013;
- D.G.R. n. 800/2018.



Regione Basilicata Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali  
Ufficio Produzioni Animali e Vegetali, Valorizzazione delle Produzioni e Mercato

## **Parte seconda**

### **Servizi di assistenza tecnica in zootecnia**



Il presente programma comprende le attività dei servizi di assistenza tecnica in zootecnia che si intendono realizzare nell'anno 2022.

I servizi sono finalizzati a:

- salvaguardare e migliorare il patrimonio zootecnico regionale;
- tutelare e migliorare lo stato di benessere, di igiene e sanità degli animali;
- migliorare la qualità e valorizzare gli alimenti di origine animale;
- elevare il livello di tracciabilità e sicurezza alimentare;
- diffondere l'assistenza tecnica sull'intero territorio regionale;
- introdurre tecniche innovative negli allevamenti;
- diffondere metodologie di gestione aziendali finalizzate alla tutela e salvaguardia dell'ambiente e all'adeguamento dei processi produttivi ai cambiamenti climatici;
- elevare il livello professionale e le capacità imprenditoriali delle aziende;
- supportare gli allevatori nell'adeguamento e nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali che regolano il settore agro-zootecnico.

### **Aree d'intervento**

- 1) Benessere animale
- 2) Attività agronomica, alimentazione del bestiame, gestione dei reflui
- 3) Sicurezza alimentare e gestione del manuale di corretta prassi d'allevamento
- 4) Qualità delle produzioni
- 5) Gestione del management aziendale
- 6) Consulenza tecnica alle filiere zootecniche
- 7) Biodiversità per la tutela delle risorse genetiche autoctone
- 8) Aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli



### 1) Benessere animale

Nel nostro Paese la protezione degli animali allevati per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli è regolamentata dal D. Lgs. n. 146/2001, in attuazione della direttiva CE 58/98, e da norme specifiche relative all'allevamento dei vitelli, dei suini e delle galline ovaiole.

La norma definisce gli elementi generali di base per la tutela degli animali allevati. La norma si basa sulle 5 libertà elencate nel Brambell Report, ovvero, l'animale mantenuto in allevamento dovrebbe sempre essere libero: dalla fame e dalla sete; dalla paura e dall'angoscia; dalle ferite, dal dolore e dalla malattia; da un ambiente disagiato; di esprimere il proprio repertorio comportamentale.

Il D. Lgs 146/2001, che recepisce la normativa europea, si inserisce all'interno di un complesso di norme che tutelano il benessere degli animali da allevamento durante le fasi di allevamento, trasporto e macellazione.

In breve, prevede che il proprietario o il custode ovvero il detentore deve:

- a) adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili;
- b) allevare e custodire gli animali in conformità alle disposizioni previste.

Per favorire una migliore conoscenza degli animali domestici da allevamento, le regioni possono organizzare periodicamente corsi di qualificazione professionale con frequenza obbligatoria per gli operatori del settore, allo scopo di favorire la più ampia conoscenza in materia di etologia animale applicata, fisiologia, zootecnia e giurisprudenza.

A tal fine il Ministero della Salute ha definito la necessità di intraprendere una capillare attività di informazione degli allevatori.

Le azioni da attivare fanno riferimento agli articoli 21 e 22 del regolamento n. 702/2014:

- a) Trasferimento di conoscenze, informazione (art. 21).

Le attività riguardano sia i tecnici che gli allevatori.

Per l'aggiornamento dei tecnici che operano negli allevamenti si organizzeranno giornate di approfondimento con la partecipazione anche di tecnici specialisti dei Centri di riferimento nazionale per le varie specie allevate.

Inoltre, si intendono organizzare attività informative rivolte agli allevatori, ai tecnici ed ai veterinari sulla normativa inerente il benessere animale, nonché sulle pratiche gestionali tese a migliorare le condizioni igienico-sanitarie del bestiame ed a prevenire e controllare la diffusione delle epizootie.

Per quanto riguarda la sanità animale l'attività di informazione è rivolta sia agli allevatori che ai veterinari. Per gli allevatori è previsto un momento in azienda, in cui il veterinario deve informarli ed aggiornarli sulle malattie oggetto delle misure di prevenzione e controllo, e un momento collettivo. Sono previsti incontri anche per i veterinari. Per le malattie oggetto del programma, sarà prodotto materiale divulgativo.

- b) Servizi di consulenza (art. 22).

I tecnici, i veterinari e gli agronomi, effettueranno l'analisi del benessere negli allevamenti, fornendo agli allevatori le consulenze necessarie al fine di adeguare gli allevamenti a quanto previsto dalla normativa.

Lo strumento di lavoro sarà costituito da una scheda di rilevazione per ciascuna specie. I dati saranno registrati ed elaborati a livello regionale al fine di avere una mappa del livello di benessere negli allevamenti lucani.

### 2) Attività agronomica, alimentazione del bestiame, gestione dei reflui

Attraverso le consulenze zootecniche il soggetto attuatore fornisce all'allevatore un supporto tecnico per la corretta gestione dell'allevamento.

Uno degli aspetti più rilevanti, che incide significativamente sul bilancio aziendale, riguarda l'alimentazione del bestiame. La formulazione della razione alimentare può influire in modo determinante sulle performance produttive e riproduttive del bestiame e quindi sul bilancio economico. Per questo, è molto importante avere una adeguata produzione aziendale di alimenti e, a tal fine, risulta fondamentale la corretta gestione agronomica dei terreni.



Punti essenziali sono la scelta varietale, in relazione alle caratteristiche pedologiche dei terreni e alle condizioni microclimatiche, ed una appropriata tecnica colturale basata su accurati apporti nutrizionali.

La tecnica di raccolta e conservazione dei foraggi incide in modo consistente sulle caratteristiche nutrizionali e sulla salubrità degli alimenti stessi (presenza di muffe e micotossine).

Negli allevamenti estensivi bisogna prestare particolare attenzione alla razionale utilizzazione ed al miglioramento dei pascoli, all'utilizzo razionale del bosco e della fida pascolo.

Un altro problema molto sentito riguarda la direttiva nitrati. Lo smaltimento degli effluenti zootecnici è un adempimento obbligatorio cui devono ottemperare le aziende zootecniche e la consulenza ha la finalità di informare gli allevatori sulla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, per effettuare il corretto impiego delle deiezioni zootecniche e preservare le falde acquifere dall'inquinamento.

E' prevista una consulenza specifica per il rispetto del Programma d'azione per la tutela delle zone ordinarie e vulnerabili da nitrati di origine agricola. I tecnici, dotati di un software appositamente realizzato, supportano l'azienda nella redazione della comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici alla Regione, completa di tutta la documentazione prevista dalla normativa.

Le azioni da attivare fanno riferimento all'articolo 22 del regolamento n. 702/2014 sono le seguenti:

- redazione di piani colturali con indicazioni delle scelte varietali e delle tecniche di concimazione, produzione e conservazione dei foraggi;
- razionale utilizzazione e miglioramento dei pascoli, utilizzo razionale del bosco e della fida pascolo;
- valutazione degli alimenti prodotti e/o acquistati, anche mediante apposite analisi;
- formulazione di razioni alimentari per le diverse categorie di animali presenti in allevamento e per le diverse fasi produttive;
- valutazione della risposta produttiva degli animali, anche mediante l'applicazione di un sistema di valutazione dello stato nutrizionale della mandria, noto come BCS (Body Condition Score);
- salvaguardia e miglioramento del benessere animale e della gestione igienico-sanitaria dell'allevamento;
- introduzione e utilizzo di supporti informatici gestionali;
- valutazione dei dati produttivi e riproduttivi aziendali;
- miglioramento della qualità delle materie prime.

Per poter intervenire in maniera efficace è indispensabile effettuare preventivamente l'analisi degli indici fondamentali (produttivi, riproduttivi e sanitari) di ciascun allevamento in modo da individuare gli aspetti particolarmente critici e le problematiche che possono presentarsi e, al contempo, monitorare i risultati delle azioni correttive e/o preventive messe in atto.

I tecnici rilevano i punti critici e programmano le azioni preventive e correttive pianificando gli interventi da effettuare nel corso dell'anno.

Nei successivi sopralluoghi verificano i risultati ottenuti attraverso il riesame delle aree critiche, scelgono le azioni da porre in essere per eliminare o limitare i rischi, rimodulano, se ricorre il caso, le azioni preventive, ridefiniscono le azioni correttive necessarie.

### **3) Sicurezza alimentare e gestione del manuale di corretta prassi d'allevamento**

A seguito delle emergenze sanitarie degli ultimi lustri, la Comunità Europea ha emanato una serie di provvedimenti normativi (pacchetto igiene, tracciabilità, igiene dei mangimi) tesi a garantire la sicurezza alimentare e a riconquistare la fiducia dei consumatori.

In questo contesto, il settore primario ha la responsabilità di garantire la sicurezza e la qualità del cibo attraverso un continuo e costante controllo delle materie prime e delle diverse fasi del processo produttivo.

Lo strumento fondamentale per garantire la sicurezza degli alimenti è rappresentato dall'analisi dei rischi.

I pericoli sono di varia natura e la contaminazione degli alimenti può avvenire sia nella fase di produzione (materie prime) sia nelle successive fasi di trasformazione.

La produzione primaria è coinvolta nel processo di controllo della sanità degli alimenti.

Per le aziende agricole la normativa, pur non prevedendo, a differenza degli altri operatori alimentari, l'adozione del sistema HACCP, prevede l'adozione di manuali di corretta prassi igienica e l'implementazione di sistemi di rintracciabilità.



Gli allevatori, quindi, sono obbligati all'adozione del manuale di corretta prassi igienica e a garantire la rintracciabilità a livello di allevamento.

Il manuale di corretta prassi igienica contiene informazioni adeguate sui pericoli che possono insorgere nella produzione primaria e nelle operazioni associate e sulle azioni di controllo dei pericoli.

Una particolare attenzione va posta sui manuali di corretta prassi igienica relativi ai prodotti agroalimentari tradizionali.

La corretta prassi d'allevamento si basa sulla definizione e sull'applicazione di misure inerenti all'identificazione e la tracciabilità, la biosicurezza e la gestione sanitaria, il benessere animale, la gestione dei reflui, l'alimentazione, la gestione del processo produttivo, la gestione del manuale.

Particolare attenzione va posta al tema dell'antibiotico - resistenza, che desta preoccupazione alle autorità pubbliche ed ai cittadini.

Le azioni da attivare fanno riferimento all'articolo 21 del regolamento n. 702/2014 e sono le seguenti:

interventi informativi, formativi e di addestramento sulla tenuta del manuale di autocontrollo;  
attività informative per il personale addetto alla manipolazione degli alimenti che rientra tra le seguenti categorie:

- lavorazione del latte e dei formaggi (addetti alla mungitura e alla manipolazione del latte);
- macellazione, sezionamento, lavorazione, trasformazione e vendita delle carni;
- produzione di ovoprodotti, imballaggio delle uova;
- vendita e somministrazione di alimenti su aree pubbliche, compreso gli eventi occasionali e/o temporanei quali sagre o fiere.

Le attività informative trattano i seguenti argomenti:

- alimenti e pericoli correlati;
- antibiotico-resistenza e ricetta elettronica;
- malattie trasmesse da alimenti;
- modalità di contaminazione degli alimenti e prevenzione delle malattie veicolate da alimenti;
- applicazione dei principi HACCP;
- nozioni di corretta prassi igienica;
- igiene e sanificazione degli ambienti e delle attrezzature.

#### **4) Qualità delle produzioni**

Le attività inerenti alla qualità delle produzioni riguardano il miglioramento della qualità del latte bovino, bufalino, ovino e caprino ed il miglioramento della qualità delle carni bovine, ovine, caprine, suine e avicunicole.

##### **4.1) Miglioramento della qualità del latte**

La valutazione della qualità prende in considerazione i parametri chimico – fisici, citologici e microbiologici del latte.

Negli allevamenti lucani le problematiche più importanti sono legate al controllo delle cellule somatiche.

L'infezione della ghiandola mammaria è la principale e più importante causa di incremento della carica leucocitaria del latte.

Di conseguenza il livello di cellule somatiche nel latte è un vero indicatore sanitario della ghiandola mammaria e soprattutto del suo livello di infezione. Per lo stesso motivo il conteggio cellulare del campione di massa di un allevamento diventa un indicatore sanitario di mandria e quindi dello stato di infezione della stalla nonché del grado di managerialità degli addetti.

Per l'allevatore e per tutti gli operatori di stalla il problema dell'infezione mammaria non è stato mai di facile comprensione in quanto la maggior parte delle mastiti non si manifesta (mastiti sub cliniche) o si manifesta in modo lieve e temporaneo, senza compromissione delle condizioni sanitarie generali. Solo un'attenta conoscenza dei livelli produttivi della mandria e delle singole vacche permette di comprendere realmente le perdite economiche conseguenti alla presenza delle mastiti.

La valutazione qualitativa e quantitativa va fatta anche sul latte podolico, anche al fine di selezionare le femmine ed i maschi che presentano le migliori performance per questa attitudine produttiva. La consulenza sul latte podolico assume un significato rilevante anche in considerazione del tipo di allevamento, spesso transumante, che si basa ancora su pratiche tradizionali che vanno tutelate.



#### **4.2) Miglioramento della qualità della carne**

La qualità nutrizionale della carne dipende da numerosi fattori. Oltre alla composizione chimica, alle caratteristiche organolettiche e alle modalità di conservazione, assumono rilevanza anche la genetica e la categoria di animale, la gestione e l'alimentazione del bestiame.

La razza è determinante, infatti la genetica influenza la composizione della carne che si riflette in specifici caratteri organolettici.

Per quanto riguarda i bovini, in Basilicata la razza più consistente è la podolica, tenuta in allevamento di tipo estensivo e allo stato brado. Inoltre, molti allevamenti praticano ancora la transumanza sia orizzontale, spostandosi sul territorio regionale da pascoli di pianura a pascoli di montagna, sia verticale, utilizzando secondo la stagione pascoli a diverse altitudini nella stessa zona.

L'alimentazione si basa essenzialmente sul pascolo. Diversi studi hanno dimostrato che l'uso esclusivo del pascolo condiziona la qualità della carne; un'adeguata integrazione alimentare e un periodo di ingrasso seguito da una corretta fase di finissaggio migliorano la qualità della carne podolica incidendo su tenerezza, marezzatura, succosità e colore.

Le proprietà intrinseche della carne possono essere esaltate o compromesse durante le successive fasi di macellazione, trasformazione e conservazione.

Di estrema importanza sono la frollatura e la gestione della catena del freddo.

Da considerare, oltre alla normativa che rende obbligatoria l'etichettatura delle carni bovine (Reg. CE n. 1760/00 e successive modifiche), anche il regime di qualità SQNZ "Bovino Podolico al Pascolo, che rappresenta un'opportunità per la filiera.

Le problematiche e le azioni di assistenza per le carni ovina e caprina sono analoghe a quanto illustrato per il settore bovino carne.

Negli ultimi anni sta riscuotendo interesse la carne di suino nero lucano, razza inserita nel repertorio regionale della biodiversità animale. Per questo prodotto, come per l'agnello ed il capretto, ottenuti da allevamenti ubicati nelle zone di montagna e svantaggiate, si vuole portare avanti un discorso di valorizzazione.

Le azioni da attivare fanno riferimento all'articolo 21 del regolamento n. 702/2014 e sono le seguenti:

- informazione, sia direttamente in azienda tramite i tecnici, che attraverso l'organizzazione di giornate rivolte ad allevatori e operatori, finalizzate ad informare ed aggiornare sulle metodiche della fase di ingrasso e finissaggio nonché sulle tecniche di manipolazione e conservazione della carne;
- conoscenza e diffusione dei regimi di qualità e del sistema di etichettatura.

#### **5) Gestione del management aziendale**

Una corretta ed oculata gestione del management aziendale è fondamentale per l'economia aziendale, per cui è importante l'ottimizzazione nella gestione del processo produttivo e di quello riproduttivo.

La gestione delle varie fasi del processo produttivo è propria delle singole aziende. Il compito dei servizi di assistenza tecnica è quello di sviluppare ed attivare un sistema di controllo e di valutazione delle diverse fasi del processo produttivo, così da poter intervenire e consigliare l'allevatore, nei casi in cui si registrano anomalie e non conformità tali da incidere negativamente sul reddito aziendale.

Il processo riproduttivo è da considerarsi uno dei fattori primari nella formazione del reddito aziendale sia per la nascita del vitello sia per la produzione del latte. L'efficienza economica è quindi strettamente legata alla fertilità dell'allevamento e alla gestione del processo riproduttivo.

L'evento parto condiziona sia la produzione del latte che della carne, così come la stessa rimonta, connessa alla riforma degli animali e alla fertilità di allevamento, concorre all'efficienza economica aziendale aumentando o diminuendo i costi di produzione.

L'ipofertilità e la mortalità neonatale hanno conseguenze negative estremamente onerose negli allevamenti. I danni arrecati dall'ipofertilità non sono circoscrivibili alla mera perdita del vitello o dell'agnello ma bisogna tener conto anche delle perdite dovute alla mancata produzione del latte e all'aumento del tasso di rimonta.

Le azioni da attivare fanno riferimento agli articoli 21 e 22 del regolamento n. 702/2014.

- a) Trasferimento di conoscenze, informazione (art. 21).

Informazione, attraverso il lavoro aziendale effettuato dai tecnici e l'organizzazione di giornate rivolte ad allevatori e operatori.



- b) Servizi di consulenza (art. 22).  
Consulenza sulle varie fasi del processo produttivo e del processo riproduttivo.

#### **Consulenza sulla gestione del processo produttivo**

Sviluppare ed attivare un sistema di controllo e di valutazione delle diverse fasi del processo produttivo, così da poter intervenire e consigliare l'allevatore nei casi in cui la gestione registra anomalie e non conformità tali da incidere negativamente sul reddito aziendale.

#### **Manuale di buona prassi igienica**

Tutte le attività messe in essere dai servizi tecnici, dal miglioramento genetico alla gestione sanitaria e del farmaco, devono trovare il loro spazio nel manuale di corretta prassi ed ogni figura professionale deve concorrere, per la sua competenza, alla corretta tenuta del manuale.

#### **Sistemi informatici**

Il soggetto attuatore si deve avvalere di un programma di raccolta e di analisi dei dati, che consenta una dettagliata valutazione dell'andamento produttivo, riproduttivo, dei fattori di rischio e della qualità delle produzioni dei singoli allevamenti.

#### **Consulenza sulla gestione del processo riproduttivo**

##### **Bovini latte**

La consulenza deve essere finalizzata ad individuare e rimuovere i fattori che condizionano maggiormente la fertilità di stalla. Sono importanti la conoscenza degli indici di fertilità di stalla (interparto, parto concepimento, numero di servizi ecc.) e l'incidenza delle patologie presenti in allevamento. L'elaborazione degli indici di fertilità passa attraverso la raccolta e la registrazione dei dati connessi alla gestione del processo riproduttivo.

##### **Bovini carne**

L'attività è per grandi linee analoga a quella ipotizzata per i bovini da latte.

La tipologia di allevamento è caratterizzata da una estrema variabilità: allevamenti bradi, semibradi, stabulati; allevamenti alimentati in stalla, allevamenti condotti esclusivamente al pascolo ecc. Questa variabilità condiziona non solo la fertilità di allevamento ma anche le stesse modalità operative con cui affrontare i problemi di fertilità.

In linea generale è opportuno ipotizzare l'analisi dei punti critici del processo produttivo per aree specifiche:

- gestione pascoli (capacità produttiva e carico bestiame, strutture di recinzione, punti di abbeverata, presenza di sostanze pericolose, ecc.);
- gestione ricoveri (capacità, controllo parametri ambientali, controllo lettiera, igiene ecc);
- gestione dell'alimentazione (tipo, razionamento, integrazione, qualità degli alimenti);
- gestione sanitaria.

##### **Ovini e caprini**

Tra le molte cause che provocano ipofertilità e patologie a carico dell'apparato riproduttore degli ovi-caprini, oltre agli agenti infettivi, rivestono un'importanza di primo piano le dismetabolie, principali responsabili di aborto, infertilità, mortalità neonatale, metrite e ritenzione placentare. L'obiettivo è quello di sviluppare indici finalizzati al monitoraggio delle patologie e delle mortalità neonatali.

##### **Suini**

Tra le molte cause che provocano ipofertilità e patologie a carico dell'apparato riproduttore dei suini, oltre agli agenti infettivi, rivestono un'importanza di primo piano le dismetabolie.

L'obiettivo è quello di sviluppare indici finalizzati al monitoraggio delle patologie e della mortalità neonatale.

##### **Equini**

Come per le altre specie, la fertilità è condizionata da cause di carattere infettivo, nutrizionale e manageriale. Gli errori alimentari, sia come carenze che come eccessi, si riflettono negativamente sul ciclo ovarico e sull'annidamento dell'ovulo fecondato. Gli errori manageriali condizionano negativamente i diversi parametri di fertilità, in particolare il tasso di concepimento e il relativo interparto. L'obiettivo è quello di sviluppare indici finalizzati al monitoraggio delle patologie e della mortalità neonatale.



## Conigli

La valutazione della fertilità scaturisce da una attenta analisi delle aree di maggiore criticità dell'allevamento nei suoi diversi aspetti gestionali, manageriali e sanitari. I fattori di rischio variano in relazione alla tipologia e alla consistenza degli allevamenti. Nell'ambito della consulenza, il tecnico deve definire le azioni preventive e correttive, attraverso la verifica delle operazioni di allevamento a maggior impatto sulla attività riproduttiva ed attraverso i suggerimenti dati.

### 6) Consulenza tecnica alle filiere zootecniche

L'UNI 10939 definisce la filiera come l'insieme delle organizzazioni e/o operatori con i relativi flussi materiali che concorrono alla formazione, commercializzazione e fornitura di un prodotto agroalimentare.

La presenza di allevatori che lavorano e trasformano le loro produzioni primarie, costituisce un punto di forza per l'organizzazione di filiere corte che valorizzino i prodotti locali di grande qualità.

Il soggetto attuatore dovrà erogare un servizio di consulenza alla trasformazione agli allevatori che trasformano direttamente il latte o le carni dei propri allevamenti.

Inoltre, vi è la necessità di estendere i servizi di consulenza anche a quelle aziende di trasformazione che utilizzano le materie prime provenienti da allevamenti aderenti al Programma, dando vita a filiere corte da cui si ottengono prodotti tipici locali di alta qualità.

Tutta l'attività dei servizi di assistenza tecnica è finalizzata ad elevare il livello di qualità e sicurezza alimentare per arrivare, a livello delle singole realtà produttive, ad un processo di produzione di "filiera di qualità" certificabile nelle sue diverse fasi. Per questo, è indispensabile coinvolgere anche coloro che si dedicano alla manipolazione, trasformazione, promozione e commercializzazione dei prodotti.

L'attività di consulenza alle filiere si realizzerà mediante le seguenti azioni:

- consulenza ai processi di trasformazione;
- collegamento ed interazione tra le diverse figure della filiera;
- sviluppo e simulazione di sistemi di pagamento a qualità;
- sviluppo ed introduzione di modelli di tracciabilità delle produzioni;
- consulenza per l'adesione a sistemi di qualità o di certificazione;
- attività tecnica in collaborazione con i consorzi di produzione, finalizzate alla valorizzazione e tutela delle produzioni;
- promozione e conoscenza delle caratteristiche nutrizionali e organolettiche.

In questo contesto regionale di microfiliere, occorre mettere in collegamento i soggetti di ciascuna filiera, anche realizzando iniziative tese a promuovere i formaggi locali (Canestrato di Moliterno, Pecorino di Filiano, Casiello, Caciocavallo Podolico), la carne podolica (SQN "Bovino podolico al pascolo" e carni 5R), i salumi locali (Lucanica, Soppresata, ecc) e stimolando l'accordo tra i diversi soggetti delle filiere stesse.

Per il settore carne il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1760 del 2000, modificato dal Reg 653/2014, istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini relativo alla etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carne bovina.

In questo modo il consumatore ha la possibilità di conoscere l'origine del prodotto che acquista al punto vendita.

Per il settore latte bisogna intensificare la collaborazione con i consorzi di produzione dei formaggi IGP (Canestrato di Moliterno) e DOP (Pecorino di Filiano), per la realizzazione di un sistema di controllo sulla produzione e qualità del latte e sulle tecnologie di trasformazione.

Nuove possibilità per la valorizzazione delle produzioni zootecniche regionali sono rappresentate dal riconoscimento di marchi aderenti al Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia e dalla possibilità di riportare in etichetta tra le indicazioni facoltative la dicitura "Prodotti di montagna" (Reg. (UE) n. 1151/2012 e Reg. Delegato (UE) n. 665/2014 della Commissione).

Il SQNZ "Bovino Podolico al Pascolo", recentemente approvato dal MIPAAF, rappresenta una importante opportunità per valorizzare il binomio prodotto/territorio, in considerazione del particolare tipo di allevamento (estensivo) di questa razza bovina, allevata nelle aree interne e svantaggiate.



In base ai Reg. (UE) nn. 1151/2012 e 665/2014 è possibile riportare in etichetta alcune indicazioni facoltative di qualità, che favoriscono la comunicazione di particolari caratteristiche, come l'informazione relativa ai "Prodotti di montagna".

Finalmente i consumatori potranno riconoscere ed acquistare, con certezza, le produzioni agroalimentari di qualità delle nostre aree interne.

Prodotti unici per naturalità, tipicità, storia e manifattura e per un ambiente di elevata qualità ecologica e che scontano i limiti produttivi e i maggiori costi dei terreni posti in altura ed in pendenza; dunque una nuova opportunità per i consumatori, ma anche per gli agricoltori di montagna che potranno valorizzare meglio le proprie produzioni.

Questa è una importante opportunità per le produzioni lucane, basti pensare che circa il 50% del territorio è definito montano.

Altra opportunità per le produzioni lucane è rappresentata dagli allevamenti del comparto biologico, che negli ultimi anni sta richiamando l'interesse della grande distribuzione e dei grandi complessi agro-alimentari, con la creazione di linee di prodotti biologici.

Le azioni da attivare fanno riferimento agli articoli 21 e 22 del regolamento n. 702/2014.

**a) Trasferimento di conoscenze, informazione (art. 21).**

Le azioni previste trattano la gestione dei manuali di corretta prassi d'allevamento, la manipolazione degli alimenti, la gestione di sistemi di autocontrollo (HACCP), le tecniche di trasformazione e stagionatura sia per le produzioni lattierocasearie che per i salumi, la produzione, etichettatura, trasformazione e commercializzazione dei prodotti biologici.

**b) Servizi di consulenza (art. 22).**

**Consulenza tecnica alle filiere zootecniche**

- Gli allevatori che trasformano le loro produzioni, possono usufruire di un servizio che prevede:
- consulenza alla progettazione, per definire i requisiti dei locali e delle attrezzature necessarie per le diverse tipologie di produzioni;
  - impostazione del manuale di autocontrollo (HACCP);
  - consulenza per l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie (registrazione per la vendita diretta o per il riconoscimento);
  - definizione dei processi produttivi per ogni tipologia di prodotti;
  - consulenza alla trasformazione del latte e della carne;
  - effettuazione dei prelievi ed esecuzioni delle analisi presso un laboratorio accreditato da Accredia;
  - analisi delle materie prime (latte, cagli, fermenti, carne ed ingredienti vari ecc.) e dei trasformati (cagliate, formaggi e salumi);
  - consulenza per adesione a marchi di qualità, SQNZ e prodotti di montagna.

**Consulenza tecnica agli allevamenti biologici**

- La consulenza tecnica, rivolta agli allevatori che intendono acquisire e/o mantenere il metodo di produzione biologica, comprende i seguenti aspetti:
- adesione ai piani di assistenza per le aziende zootecniche biologiche;
  - verifica della "notifica" (rispondenza dei requisiti strutturali e di tecnica d'allevamento a quanto previsto dalla normativa specifica);
  - elaborazione del piano annuale di produzione vegetale (PAPV);
  - elaborazione del piano annuale di produzione zootecnica (PAPZ);
  - alimentazione e tenuta delle relative registrazioni;
  - metodiche e tecniche d'allevamento (programma gestione d'allevamento);
  - elaborazione della relazione art. 63 circa gli aspetti agroalimentari, gestionali e sull'uso dei mangimi;
  - elaborazione del programma di gestione delle deiezioni;
  - implementazione del manuale di corretta prassi igienica, specifico per questa tipologia di allevamento;
  - tenuta della documentazione: registro schede materie prime, registro schede vendite e registro schede colture.



### **7) Biodiversità per la tutela delle risorse genetiche autoctone**

In Basilicata sono presenti diverse razze di animali domestici appartenenti alle specie ovina, caprina, suina ed equina minacciate di estinzione.

In particolare, sono inserite nel repertorio regionale della biodiversità animale le seguenti razze: la gentile di Puglia e la leccese per gli ovini; la capra di Potenza, la garganica, la jonica e la derivata di Siria per i caprini; il suino nero per i suini; l'asino di Martina Franca ed il cavallo murgese per gli equini.

Si intende monitorare i nuclei di allevamento esistenti sul territorio regionale, al fine di realizzare un programma di conservazione e recupero. Per realizzare queste attività, è fondamentale l'opera di informazione e partecipazione degli allevatori, nonché l'organizzazione di manifestazioni zootecniche di divulgazione.

Le azioni da attivare fanno riferimento ai seguenti articoli del regolamento n. 702/2014:

- a) trasferimento di conoscenze, informazione: art. 21;
- b) servizi di consulenza: art. 22.

### **8) Azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli.**

**Manifestazioni zootecniche, promozione e conoscenza delle caratteristiche nutrizionali, organolettiche e dell'uso gastronomico degli alimenti di origine animale.**

Si prevede di organizzare e allestire manifestazioni zootecniche relative a tutte le specie allevate in Basilicata, per mettere in evidenza gli animali con elevate caratteristiche morfo-funzionali, divulgare e diffondere l'allevamento di capi iscritti ai L.G. con particolari indici genetici, con la finalità ultima di elevare le performance produttive e riproduttive. È prevista la partecipazione degli allevatori con il loro bestiame alle manifestazioni zootecniche più significative a carattere interregionale e nazionale.

Inoltre, si prevede di istituire un premio annuale per gli allevatori, soprattutto giovani e donne, dimostratisi più meritevoli e che si sono contraddistinti per le attività svolte, i progressi fatti, i risultati raggiunti, le innovazioni introdotte in azienda.

Alla valorizzazione delle produzioni attraverso l'adozione dei marchi è indispensabile affiancare azioni di promozione e conoscenza delle caratteristiche nutrizionali, organolettiche e sull'uso gastronomico dei principali alimenti di origine animale, sia mediante appositi strumenti mediatici che attraverso incontri di presentazione e degustazione dei prodotti.

Al fine di far crescere la cultura sulla sicurezza alimentare e sulla qualità delle produzioni e, contemporaneamente, avvicinare le nuove generazioni ai prodotti tipici lucani, saranno attivate specifiche iniziative rivolte alle scuole. In collaborazione con gli istituti scolastici disponibili all'iniziativa, si prevede di organizzare incontri nelle scuole, con esperti del settore e tecnici qualificati che, con l'ausilio di materiale multimediale, illustreranno la produzione degli alimenti dall'allevamento alla tavola ("dove nasce il cibo").

Iniziative più articolate e finalizzate saranno realizzate per gli istituti alberghieri ed agrari:

- giornate in allevamento (processi produttivi e problematiche);
- giornate presso aziende di trasformazione (tecniche e problematiche);
- locali di trasformazione (esperienze di caseificazione e trasformazione delle carni);
- locali di cucina, in collaborazione con l'Associazione cuochi lucani (esperienze di manipolazione culinaria dei principali prodotti zootecnici).

Bisogna, inoltre, coinvolgere il mondo della cultura per sensibilizzarlo sui temi degli allevamenti e del paesaggio agro-pastorale, ad esempio coinvolgendo gli istituti artistici.

Saranno realizzati appositi eventi per la promozione dei prodotti che aderiscono a regimi facoltativi di certificazione.

Le azioni da attivare fanno riferimento all'articolo 24 del regolamento n. 702/2014.



**Tab. 1 Aree di intervento e categoria di aiuto**

Area di intervento	Categoria di aiuto		
	Art. 21 Reg. n. 702/2014	Art. 22 Reg. n. 702/2014	Art. 24 Reg. n. 702/2014
1) Benessere animale	Trasferimento di conoscenze, informazione	Servizi di consulenza	
2) Attività agronomica, alimentazione del bestiame, gestione dei reflui		Servizi di consulenza	
3) Sicurezza alimentare e gestione del manuale di corretta prassi d'allevamento	Trasferimento di conoscenze, informazione		
4) Qualità delle produzioni	Trasferimento di conoscenze, informazione		
5) Gestione del management aziendale	Trasferimento di conoscenze, informazione	Servizi di consulenza	
6) Sostegno tecnico alle filiere agro-zootecniche	Trasferimento di conoscenze, informazione	Servizi di consulenza	
7) Biodiversità per la tutela delle risorse genetiche autoctone	Trasferimento di conoscenze, informazione	Servizi di consulenza	
8) Aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli			Aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli



Regione Basilicata Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali  
Ufficio Produzioni Animali e Vegetali, Valorizzazione delle Produzioni e Mercato

### **Parte terza**

#### **Programma di prevenzione e controllo delle epizootie**

**Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali**  
Ufficio Produzioni Animali e Vegetali, Valorizzazione delle Produzioni e Mercato

**Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona**  
Ufficio Prevenzione Sanità Umana, Veterinaria e Sicurezza Alimentare



## PROGRAMMA DI PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE EPIZOOZIE (Art. 26 del Reg. (UE) n. 702/2014)

### Oggetto

Il presente Programma stabilisce le misure sanitarie da applicare agli allevamenti dell'intero territorio regionale per le attività di prevenzione, controllo ed eradicazione delle epizoozie riportate nell'elenco compilato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale.

Delle epizoozie già oggetto di piani obbligatori di risanamento la competenza è dell'autorità sanitaria; in questi casi si interviene in modo complementare con attività di informazione. Per le altre, per le quali non c'è ancora un piano di risanamento, saranno adottate le misure specifiche finalizzate alla prevenzione, diagnosi, controllo ed eradicazione.

Le epizoozie arrecano gravi perdite economiche agli allevamenti poiché, compromettendo lo stato di salute degli animali, incidono negativamente sulla quantità e qualità delle produzioni.

In sintesi, i danni provocati sono i seguenti:

- mortalità;
- perdita di prole: ipofertilità, aborto, ipovitalità neonatale, ecc.;
- maggiore recettività individuale e collettiva verso altri fattori ed agenti patogeni (virus, batteri, altri parassiti, ecc.);
- diminuzione della quantità e qualità delle produzioni di latte, carne, lana.

Le caratteristiche epidemiologiche e sintomatologiche, oltre che dagli specifici agenti eziologici, possono essere influenzate da altri fattori (ambientali, biologici) che debilitano gli animali rendendoli più sensibili e meno resistenti.

In particolare, le malattie parassitarie determinano una debilitazione dello stato generale degli animali che li rende più sensibili e meno resistenti ad altre patologie, in primis le malattie infettive virali e batteriche, con la conseguenza di inficiare l'efficacia dei provvedimenti obbligatori di polizia veterinaria adottati dalle autorità pubbliche, che prevedono l'attuazione dei Piani di risanamento ed eradicazione, finalizzati a tutelare la salute pubblica. A tal uopo, è opportuno adottare un piano razionale di gestione e controllo delle malattie parassitarie, per migliorare lo stato di benessere degli animali.

Ciò premesso, la Regione Basilicata ritiene di dover mettere in atto un programma pubblico di prevenzione e controllo delle epizoozie, attraverso azioni volte ad individuare gli allevamenti infetti ed a risanarli, al fine di tutelare il benessere e la sanità degli animali nonché la salute dell'uomo e la qualità e quantità delle produzioni regionali.

**Contesto geografico di riferimento:** intero territorio regionale.

**Tipologia e numero degli allevamenti interessati:** tutti gli allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini, suini, equini, avicoli e cunicoli.

### Obiettivi:

- migliorare le condizioni sanitarie e lo stato di benessere degli animali, prevenire e controllare la diffusione di malattie infettive;
- tutelare la salute pubblica e garantire la sicurezza alimentare;
- migliorare i livelli di produttività e qualità delle produzioni;
- sensibilizzare gli allevatori e stimolare la loro partecipazione e collaborazione nella lotta contro le epizoozie;
- migliorare il livello culturale e le capacità di gestione igienico-sanitaria dell'allevamento.

**Responsabile del programma:** Regione Basilicata - Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Ufficio Produzioni Animali e Vegetali, Valorizzazione delle Produzioni e Mercato.



**Coordinatore Sanitario:** Regione Basilicata - Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona  
- Ufficio Prevenzione Sanità Umana, Veterinaria e Sicurezza Alimentare.

#### **Modalità operativa**

L'adesione al programma è su base volontaria.

Gli interventi da realizzare sono predisposti tenendo presente i risultati delle indagini effettuate dai veterinari negli allevamenti.

Oltre agli interventi specifici in allevamento, assume importanza la collaborazione partecipata e consapevole dell'allevatore, per cui è prevista anche una loro mirata attività di informazione, accanto a quella dei veterinari che operano sul campo.

A livello operativo, la procedura è la seguente:

1. il soggetto attuatore deve informare del presente Programma tutte le aziende, potenzialmente beneficiarie, per chiederne l'adesione volontaria;
2. il soggetto attuatore deve trasmettere, per via telematica, al responsabile ed al coordinatore sanitario del Programma, l'elenco degli allevatori aderenti ed il calendario di lavoro dei veterinari;
3. strategia di controllo: monitoraggio diagnostico costante della diffusione delle epizootie, acquisizione di dati reali sulla situazione epidemiologica, programmazione ed attuazione di strategie di profilassi;
4. pianificazione degli interventi: il veterinario responsabile dell'allevamento, valutati i dati anamnestici dell'allevamento, lo stato clinico sanitario degli animali, i risultati di analisi inerenti l'allevamento o il monitoraggio zonale, pianifica gli interventi da effettuare;
5. redazione del piano di interventi e delle misure e procedure finalizzate a prevenire e contrastare la diffusione delle principali epizootie nell'allevamento e nella zona epidemiologicamente coinvolta;
6. trattamenti: il veterinario responsabile dell'allevamento effettuerà i trattamenti ritenuti necessari;
7. il soggetto attuatore deve presentare al responsabile del Programma una relazione semestrale (primo semestre) ed una annuale sull'attività svolta, propedeutiche alla continuità del Programma rispettivamente nel secondo semestre e nell'anno successivo, in cui si riportano lo stato delle attività in essere e gli elementi utili per predisporre gli interventi successivi;

Le misure sanitarie di prevenzione, controllo ed eradicazione da adottare sono:

#### **Misure di prevenzione.**

##### **a) Controlli sanitari**

Il soggetto attuatore attraverso il suo servizio veterinario effettuerà controlli sanitari periodici negli allevamenti di bovini, ovini e caprini, equini, suini, conigli e avicoli finalizzati a prevenire ed eventualmente diagnosticare la presenza di eventuali patologie di cui all'elenco dell'OIE. Durante i controlli sanitari il tecnico effettuerà il monitoraggio dei fattori di rischio (valutazione del livello di biosicurezza aziendale), azioni di informazione agli addetti sulle principali patologie presenti in allevamento e sull'eventuale presenza e diffusione delle malattie infettive, l'esame clinico degli animali presenti.

Durante i controlli sanitari il tecnico effettuerà il monitoraggio dei fattori di rischio biologico e la valutazione delle misure di biosicurezza presenti e adottate in allevamento.

La biosicurezza è la strategia di procedure gestionali per prevenire l'introduzione e la diffusione di rischi biologici (malattie infettive e/o parassitarie) in allevamento. Il controllo delle malattie porta alla riduzione del rischio della loro diffusione.

Le misure di biosicurezza necessarie per prevenire i pericoli biologici devono prevedere:

- la movimentazione degli animali in entrata ed in uscita dall'allevamento;
- la gestione degli accessi in allevamento;
- la lotta ai roditori, uccelli e mosche;
- la gestione in biosicurezza degli animali al pascolo;
- le modalità di smaltimento delle carcasse e delle deiezioni;
- le disinfezioni.

Operativamente il veterinario effettuerà un monitoraggio dei fattori di rischio biologico, valuterà attraverso la redazione di una "scheda di valutazione" le misure messe in atto in azienda e consiglierà le eventuali misure da implementare ed adottare per prevenire i rischi a cui può essere esposto l'allevamento.



Il veterinario nel redigere la scheda e nel programmare le eventuali misure da attuare, alla presenza dell'allevatore, effettuerà anche attività di informazione del personale addetto all'allevamento sulle misure e tecniche di biosicurezza più idonee ed adeguate all'azienda e alle patologie eventualmente presenti.

Il controllo clinico sanitario degli animali è il primo elemento per confermare o escludere la presenza di una patologia.

I veterinari durante le visite periodiche programmate dopo aver effettuato l'anamnesi procederanno a visitare gli animali presenti in allevamento avendo cura di evidenziare eventuali sintomi comuni a più animali (patologie di massa e/o di allevamento) sia sintomatologie presenti su singoli animali.

La visita agli animali porterà a definire una diagnosi clinica che a giudizio del tecnico potrà essere supportata da analisi di laboratorio.

Le patologie differiscono per l'agente eziologico (agente infettivo o parassitario), per la specie dell'animale ospite, per la sintomatologia e per i distretti anatomici coinvolti, per cui il controllo clinico sarà effettuato secondo necessità avendo cura di accertarsi dello stato di salute generale dell'animale ma anche finalizzandolo ad evidenziare eventuali sintomi caratteristici delle patologie oggetto di intervento.

In tal senso assume particolare importanza la diagnosi differenziale tra patologie con sintomatologie molto simili.

Al fine di avere una visione complessiva dello stato sanitario dell'allevamento e giungere ad una diagnosi certa, il controllo clinico sanitario dovrà essere completo e comprendere anche i diversi aspetti sanitari inerenti la sfera riproduttiva (esame clinico ginecologico: patologie epizootiche che influenzano la riproduzione) e le caratteristiche produttive (controllo clinico delle patologie neonatali e della fase di ingrasso, controllo clinico dell'apparato mammario e microbiologico del latte). Va inoltre considerato che il controllo ginecologico unitamente all'uso di tecniche riproduttive quali l'inseminazione strumentale sono alla base delle misure preventive per talune malattie veneree, quali la tripanosomiasi negli equini.

Il controllo e la gestione sistematica della sanità del piede degli animali ad unghia fessa permetteranno di escludere patologie epizootiche di notevole gravità (afta, blue tongue, malattia vescicolare) e al contempo avrà un'azione preventiva nel senso che contribuirà al benessere animale rendendo meno sensibili gli animali ad eventuali malattie.

#### **b) Analisi, compresa la diagnostica in vitro**

La diagnosi clinica può e deve essere supportata dalla diagnosi di laboratorio.

Il veterinario preleverà i campioni necessari, in relazione alle patologie, per cui potranno essere prelevati esclusivamente campioni di sangue o di altro materiale organico (feci, placente, feti, organi ecc.) o, se necessario, entrambi i tipi di campioni.

#### **c) Test e altre indagini**

Al fine di valutare la presenza, la diffusione e la rilevanza delle patologie, previste dal piano in oggetto, sarà programmato, definito ed attivato un piano di monitoraggio.

Da diversi anni, nell'ambito dei piani di assistenza sono state effettuate analisi su materiale patologico e su campioni di sangue, di latte, di feci per individuare le cause delle patologie più frequenti presenti sul territorio regionale.

Chiaramente non si potrà effettuare un monitoraggio per tutte le epizootie e le malattie indicate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Tenendo presente i risultati delle indagini pregresse, delle patologie specie specifiche e delle indicazioni dei controlli clinici effettuati e che si andranno ad effettuare, si definiranno ed attiveranno dei piani di monitoraggio per le patologie di maggior frequenza e rilevanza nelle diverse specie allevate.

Per i bovini il monitoraggio riguarderà la Rhinotracheite infettiva bovina, la Paratubercolosi, e la Febbre Q.

In alcune aree regionali ed in particolari periodi in cui vi è presenza rilevante di zecche si potranno immaginare piani di monitoraggio per le emoparassitosi previste dal piano (Babesiosi, Anaplasmosi e Theileriasi).

Piani di monitoraggio potranno essere programmati e definiti per l'accertamento delle miasi, questi piani potranno essere seguiti dalla cattura ed identificazione delle specie di artropodi in causa.

Per ogni patologia elencata si programmerà un dettagliato piano di monitoraggio.

Per la specie ovina e caprina si ipotizzano i piani inerenti le micoplasmosi (Agalassia contagiosa), la Paratubercolosi, i lentivirus (CAEVe Maedi), le malattie abortigene (Clamidiosi, Salmonellosi, Febbre Q), le emoparassitosi e le miasi.

Negli ovicaprini si vuole programmare e definire in collaborazione col CReMoPar un monitoraggio simile a quello realizzato per le parassitosi.



Per il settore suinicolo appare indispensabile ipotizzare un programma di monitoraggio per il Morbo Blu (PRRS), mentre per il settore cunicolo si ipotizza un piano di monitoraggio basato sull'esame anatomopatologico e di diagnosi di laboratorio su conigli morti in allevamento per escludere malattie pericolose quali la Malattia Emorragica del coniglio (MEV), la Mixomatosi nei conigli.

Per il settore avicolo, considerato l'esiguo numero di allevamenti di ovaiole seguiti si farà attenzione a tutte le malattie del piano, avendo cura di inviare ai Centri, per gli opportuni accertamenti gli animali eventualmente deceduti.

Per il settore apistico si porrà l'attenzione su varroasi, peste europea e peste americana.

#### **d) Somministrazione dei vaccini e dei farmaci per il trattamento degli animali.**

Le misure di profilassi sono specifiche per il tipo di patologia presente.

Le misure di profilassi possono essere di tipo diretto o indiretto, la profilassi diretta o sanitaria è quella che in sintesi oggi viene definita quale biosicurezza degli allevamenti, la profilassi indiretta è basata sostanzialmente sull'uso di vaccini o di sostanze terapeutiche o chemioterapiche.

Il controllo delle malattie porta alla riduzione del rischio della loro diffusione.

Praticamente il tecnico, in collaborazione con l'allevatore, valutati i rischi biologici e stimate le misure di biosicurezza presenti definirà un piano di biosicurezza che redatto resta agli atti sanitari dell'azienda.

Analogamente definirà ed attiverà un programma di interventi di profilassi indiretta (piano vaccinale e dei trattamenti), avendo a cura il rispetto di quanto previsto dalla normativa sull'acquisto, distribuzione, prescrizione e somministrazione delle sostanze immunogene e dei farmaci in genere.

Una volta accertata la malattia si programmeranno e si attiveranno le misure di prevenzione e, se ricorre il caso, di terapia e/o trattamento.

Per diverse malattie vi è la possibilità di ricorrere alla profilassi vaccinale.

Le vaccinazioni potranno essere attivate sia in seguito a diagnosi di malattia in azienda, sia in seguito alle positività registrate durante i piani di monitoraggio.

L'uso di vaccini marker per talune malattie permetterà di differenziare le sieropositività dovute a vaccinazione da quelle dovute ad infezioni, la vaccinazione in questo caso verrà utilizzata anche come strumento di controllo ed eradicazione della malattia stessa; è il caso della Rhinotracheite infettiva nei bovini e della Malattia di Aujeszky.

Va considerato che non per tutte le patologie vi sono vaccini disponibili.

Operativamente si ipotizza di intervenire con vaccini nelle seguenti malattie:

- Bovini: IBR- Febbre Q (nei casi di accertata presenza della Coxiella B.);
- Ovini-caprini: Clamidiosi; Febbre Q (nei casi di accertata presenza di Coxiella B.), Salmonellosi;
- Suini: Morbo Blu, Malattia di Aujeszky;
- Conigli: Malattia emorragica del coniglio, Mixomatosi;
- Equini: Influenza equina.

Per altre patologie, soprattutto parassitarie, vi è la possibilità di intervenire con trattamenti a base di molecole attive o ad azione repellente sugli agenti causali: Piroplasmosi (Babesiosi)- Anaplasmosi - Miasi.

Per le malattie trasmesse da vettori si ipotizzano anche trattamenti per il controllo dei vettori. È il caso delle malattie trasmesse da zecche quali le Piroplasmosi, e quelle trasmesse da culicoidi quali la Febbre catarrale maligna.

Le spese di acquisto dei farmaci sono a carico degli allevatori. È ammessa soltanto la spesa dei farmaci utilizzati nei centri di miglioramento genetico e nei casi di particolari epizootie che destano preoccupazione alle autorità sanitarie e comunque previo parere favorevole da parte di queste.

#### **Misure di controllo ed eradicazione.**

Dalle indagini e dai piani di monitoraggio verranno le indicazioni per la redazione di piani di controllo ed eradicazione delle singole patologie rilevate.

##### **a) Test e altre indagini.**

Saranno effettuati tutti i test e le indagini, come già dettagliato al punto c) delle misure di prevenzione, utili a realizzare con efficacia le misure di controllo ed eradicazione.



Regione Basilicata Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali  
Ufficio Produzioni Animali e Vegetali, Valorizzazione delle Produzioni e Mercato

**b) Somministrazione dei vaccini e dei farmaci per il trattamento degli animali.**

Saranno effettuate le attività, come già dettagliato al punto d) delle misure di prevenzione, utili a realizzare con efficacia le misure di controllo ed eradicazione.



### Epizootie della lista OIE previste nel Programma

#### Malattie multispecie

1. Carbonchio ematico
2. Blue tongue
3. Malattia di Aujeszky
4. Echinococcosi/Idatidiosi
5. Trichinellosi
6. Febbre della Valle del Rift
7. Miasi
8. Paratubercolosi
9. Febbre Q

#### Malattie dei bovini

1. Anaplasmosi bovina
2. Babesiosi bovina
3. Rhinotracheite infettiva bovina
4. Lumpy skin disease
5. Theileriosi
6. Tricomoniasi

#### Malattie degli ovini e dei caprini

1. Artrite/encefalite caprina
2. Agalassia contagiosa
3. Clamidiosi
4. Visna – Maedi
5. Salmonellosi
6. Scrapie

#### Malattie degli equini

1. Metrite contagiosa equina
2. Durina
3. Anemia infettiva degli equini
4. Influenza equina
5. Piroplasmosi equina

#### Malattie dei suini

1. Morbo blu dei suini (PRRS)

#### Malattie degli avicoli

1. Micoplasmosi
2. Bronchite infettiva
3. Clamidiosi
4. Newcastle disease

#### Malattie dei lagomorfi

1. Malattia emorragica virale
2. Mixomatosi




**Malattie delle api**


1. Infezione delle api mellifere da *Melissococcus plutonius* (peste europea)
2. Infezione di api mellifere con larve di *Paenibacillus* (peste americana)
3. Infestazione di api mellifere da *Varroa* spp. (Varroasi)

**Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali**  
**Ufficio Produzioni Animali e Vegetali, Valorizzazione delle Produzioni e Mercato**

Il Direttore Generale  
Dott.ssa Emilia Piemontese




Il Responsabile P.O.  
Dott. Rocco Giorgio



**Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona**  
**Ufficio Prevenzione Sanità Umana, Veterinaria e Sicurezza Alimentare**

Il Direttore Generale  
Dott. Domenico Tripaldi



Il Responsabile P.O.  
Dott. Gerardo Salvatore

